



SENTENZA N. 232/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **73559** del registro di segreteria e proposto con ricorso depositato in data 29.3.2022 dalla sig.ra (omissis), rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Antonio Ambrosino (c.f. MBRNTN82R24F839Z) e dall'Avv. Gabriele Rinaldi (c.f. RNLGRL82E26F839P), presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata. (P.E.C. antonioambrosino@avvocatinapoli.legalmail.it; - P.E.C. gabrielerinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it);

contro:

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) gestione Ex I.N.P.D.A.P. in persona del legale rapp.te p.t., Via Alcide de Gasperi n. 55, Napoli; I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) gestione Ex I.N.P.D.A.P., in persona del legale rapp.te p.t., Via Ciro il Grande n. 21, Eur-Roma.

Per

"I. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra (omissis) a percepire, a seguito della morte di suo padre, il sig. (omissis), la pensione di

reversibilità di cui alla legge n. 903/1965, con la percezione dei ratei pensionistici dalla data del decesso avvenuto il 29.6.2010 ovvero da data diversa data eventualmente individuata dall'On.le Giudicante;

II. per l'effetto, condannare l'INPS all'erogazione pensione di reversibilità ed al pagamento del relativo trattamento pensionistico nei modi e nei termini previsti dalla legge;

III. dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuta al pagamento delle spese processuali, in quanto la stessa nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario dichiara di non essere stata titolare di un reddito superiore a quello previsto dalla Legge n. 326/2003, ossia di un reddito familiare ai fini IRPEF pari ad €. 23.493,36".

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi all'udienza del 17.4.2024 gli avvocati Gabriele Rinaldi per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Premesso in

FATTO

1. La ricorrente, con il ricorso in epigrafe, rappresenta di trovarsi nelle condizioni per poter beneficiare della pensione di reversibilità per il decesso del genitore ai sensi della legge 21 luglio 1965, n. 903. In particolare, in data 1.10.2019 inviava domanda di pensione all'INPS per fruire della predetta prestazione pensionistica ma l'Istituto non definiva l'istanza pensionistica. Risultando ampiamente spirato il termine entro il quale l'istituto avrebbe dovuto provvedere alla definizione del procedimento amministrativo (richiamava a tale riguardo l'art. 7 della

Legge n. 533/73 e le determinazioni n. 47 del 2 luglio 2010 e n.111 del 21 dicembre 2020 con cui l'INPS ha definito i termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'art. 2 della legge n. 241/1990, come modificata dall'art. 7 della legge n. 69/2009) adiva l'Autorità Giudiziaria per vedere acclarato il suo diritto alla percezione della pensione di reversibilità, depositando in data 10.03.2021 il ricorso ex art. 442 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli sez. Lavoro, che dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria indicando nella Corte dei Conti il giudice munito di giurisdizione; la ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi alla Corte dei conti previa diffida all'INPS in data 04.01.2022.

Rappresentava in ricorso che sussistono i requisiti prescritti dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 in quanto la sig.ra (omissis) ha maturato l'autonomo diritto alla percezione della pensione di reversibilità a seguito della morte di suo padre il sig. (omissis) già titolare di pensione di vecchiaia (cfr. certificazione anagrafica in doc. n. 5). La ricorrente era inabile al lavoro al momento del decesso del dante causa e viveva a carico del dante causa al momento della morte, non avendo mai lavorato e non avendo mai percepito alcun reddito, trovandosi in una evidente condizione di non autosufficienza.

2. In data 6.10.2023 si costituiva in giudizio l'INPS che, premesso il quadro normativo di riferimento inerente al trattamento di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni (art. 82 e ss. del D.P.R.n.1092/1973), rappresentava che la Commissione di Verifica del MEF non ha mai convocato a visita la ricorrente; per quanto riguarda gli accertamenti compiuti ai fini delle provvidenze d'invalidità civile (che fanno comunque

riferimento a parametri medico – legali diversi) evidenziava che nell’anno 2010 l’INPS ha valutato che la ricorrente raggiungesse solo la percentuale legale per il riconoscimento dell’assegno d’invalidità civile parziale (74%), per cui deve escludersi la sussistenza dello stato d’inabilità. Tale circostanza, provata dall’allegato provvedimento di liquidazione dell’assegno d’invalidità civile parziale, costituirebbe un’ulteriore prova della insussistenza del requisito sanitario della pensione di reversibilità. Non vi sarebbe prova neppure della vivenza a carico e della condizione della non autosufficienza economica.

3. All’udienza del 17.10.2023 parte ricorrente sosteneva la sussistenza dei requisiti della vivenza a carico, dello stato di bisogno e del requisito sanitario e chiedeva la nomina di C.T.U medico – legale. Depositava in udienza il verbale del 13/06/2019 della commissione medica dell’Inps che ha riconosciuto la ricorrente invalida con totale e permanente invalidità lavorativa. L’INPS rappresentava che l’accertamento del requisito sanitario fino al 31 dicembre 2022 era di competenza del MEF ed allo stato degli atti appare mancante in quanto deve sussistere alla data del decesso del dante causa. Si rimetteva alla decisione del G.M. sulla richiesta istruttoria o sulla concessione di un rinvio per verificare la possibilità da parte dell’INPS di convocare a visita la ricorrente.

4. Con ordinanza n. 204/2023 questo GM chiedeva apposito parere medico-legale al Collegio Medico Legale, Ministero della Difesa, in merito alla sussistenza in capo alla sig.ra (omissis) del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro alla data del decesso del dante causa, sulla base delle patologie indicate nel ricorso e nella documentazione prodotta.

5. In data 22.2.2024 perveniva la bozza di parere medico -legale e in data 5.4.2024 il parere definitivo.

6. All'udienza del 17.4.2024 parte ricorrente contestava la valutazione medico legale del CML sfavorevole ritenendo le patologie già presenti al momento del decesso del genitore, evidenziando che la ricorrente non ha mai lavorato, come si evince dall'estratto contributivo allegato al ricorso, pertanto chiedeva il rinnovo della CTU. L'INPS chiedeva la decisione della causa.

Considerato in

DIRITTO

1.Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della pensione di reversibilità all'istante, al quale era negata dall'INPS per mancanza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro alla data del decesso del dante causa (26.09.2010).

In particolare, ai sensi dell'art. 82, comma 1, D.P.R.n.1092/1973 *"la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti"* e ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, *"Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato"*.

Al riguardo, occorre ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, i parametri legali per determinare l'inabilità anzidetta non postulano una "invalidità tendenzialmente completa" (cfr. Sezione giur. Emilia-Romagna, sent. n. 76 del 2017), al contrario di quanto previsto

dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), che richiede invece una inabilità a 'qualsiasi' proficuo lavoro; infatti l'art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, dettato per gli orfani maggiorenni di aventi diritto a pensione civile o militare, richiede la semplice *"inabilità a proficuo lavoro"*, e quindi *"una semplice difficoltà di svolgere un'attività lavorativa proficua"*, non presupponendo invece *"una inabilità che renda l'interessato non in grado di svolgere nemmeno un lavoro sedentario o non comunque impegnativo, e quindi un'infermità di grado assai elevato e tale da incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita"* (Seconda Sezione centrale di appello, sent. n. 454 del 2014; idem Seconda Sezione centrale di appello, sent. n. 583 del 2013).

Ai fini di detto accertamento, questo Giudice Unico ha interpellato il CML presso la Corte dei conti sottoponendogli il quesito descritto in fatto; il consulente interpellato, valutando i dati clinici a disposizione, ha rilevato che la ricorrente deve essere ritenuta affetta dalle seguenti infermità:

"esiti di mastectomia radicale sinistra per carcinoma in situ G3 in soggetto già sottoposto a mastectomia radicale destra chiemio-radiotrattato ed in attuale terapia biologica e follow up oncologico; poliartrite sieronegativa per il fattore reumatoide e sindrome fibromialgica in politerapia; disturbo depressivo reattivo di marcata entità".

Pur riconoscendo che le patologie di cui è affetta la ricorrente fanno sì che allo stato attuale la stessa si trovi in una condizione di inabilità notevole ed aggravata, il CML, sulla base della documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che non risultano infermità e/o menomazioni pregiudizievoli la capacità lavorativa tali da determinare

una condizione di totale inabilità presenti alla data del decesso del padre (pag. 6-7 del parere; cfr. certificazioni del 2006, 2008 e 2009) e che le ulteriori infermità (esiti di K mammario destro del 2013 e sinistro del 2018, comprensivi dei cicli di chemioterapia effettuati in follow up) sono riferibili ad epoca successiva al decesso del genitore.

Quanto alla patologia psichiatrica, il CML ha evidenziato che *"l'unico certificato dal quale è possibile far risalire il disagio psichico ad esordio alla fine degli anni '80 è datato 7/6/2019. Da tale documento è possibile evidenziare che tale disagio peggiorò a causa delle patologie fisiche sofferte e ben note"* e quindi successivamente alla morte del genitore.

Tuttavia, a seguito di esame della documentazione in atti, questo G.M non ritiene di non condividere il parere medico-legale del CML.

A tale riguardo, è stato evidenziato come *"la Consulenza Tecnica d'Ufficio, cui è equiparabile il Parere medico legale emesso dal Collegio medico-legale della Difesa presso la Corte dei conti, costituisce mezzo di prova solo quando, e nei limiti in cui, si riferisca al l'accertamento di fatti, ma non ha la natura di mezzo di prova quando abbia ad oggetto "valutazioni" di fatti accertati o dati esistenti. In generale, infatti, i consulenti si pongono come ausiliari del giudice nel fornire gli elementi di natura tecnica, in questo caso tecnico-scientifica o tecnico-scientifica e medico-sanitaria, utili al decidere, rimanendo comunque rimessa al giudice la valutazione di tipo giudiziale, a mezzo di detti fatti accertati, sulla causalità tra fatto contestato e danno, in conformità a quanto già osservato in tema di nesso casuale. Il vaglio giudiziale della Consulenza tecnica è svolto tenendo conto di tutte le prove prodotte in giudizio, degli*

elementi di prova e anche delle deduzioni contenute nella Consulenza tecnica di parte, nell'ambito della motivazione della sentenza, non potendo il giudice limitarsi a farvi rinvio senza dare conto dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alla propria statuizione, a pena di motivazione apparente (cfr. Cass. n. 4448/2014)". (sez. giur. Toscana, sent. n. 25/2023).

Orbene, dalla integrale lettura del certificato medico del Dipartimento di salute mentale della ASL NA 1 centro del 7.6.2029 emerge, invero, che il disturbo psichiatrico era già grave prima dell'emersione delle patologie presenti dal 2006 e aggravatesi a partire dal 2013. Il parere medico legale del CML non ha adeguatamente ed interamente valorizzato quanto riportato dal suddetto certificato, che assume nella specie rilievo decisivo laddove evidenzia espressamente che "il disturbo psichiatrico, *già grave*, è peggiorato a causa di queste patologie fisiche per le quali si rimanda alla documentazione clinica specifica".

Sussistono nella specie anche gli altri requisiti, ovvero la vivenza a carico del dante causa al momento della morte e la condizione di non autosufficienza (cfr. doc. n. 7, estratto contributivo in doc. n. 10 e dichiarazioni reddituali in doc. n. 11 allegati al ricorso).

In particolare, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, la vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento del minore; mantenimento che è presunto in caso di convivenza, ferma restando comunque la verifica della condizione di non autosufficienza economica (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4608/2015). *"Invero il concetto di sostentamento secondo la costante*

elaborazione giurisprudenziale si identifica nella sussistenza di un contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile sul presupposto dell'insufficienza dei mezzi economici propri di quest'ultimo ; non è richiesto pertanto un contributo esclusivo ma significativo e determinante . Lo stesso istituto previdenziale oggi resistente ha aderito a tale orientamento, e sin dal 1992 per evidenti motivi pratici ha ricollegato l'accertamento dello stato di bisogno al possesso di redditi non superiori ad un determinato livello, con la conseguenza di rendere superflua la ricerca di diversa prova in ordine al sostegno fornito dal genitore al figlio inabile. Tale limite dal 1992 sino al 2000 è stato fissato nell'importo pari al minimo Inps aumentato di un terzo ed è stato recepito per le pensioni pubbliche dal Ministero del Tesoro (circolare della Direzione Generale dei Servizi Periferici n.713 dell'11 ottobre1996) nonché dall'I.N.P.D.A.P. che l'ha ritenuto applicabile nei casi di liquidazione di pensione ai superstiti qualora il decesso dei titolari sia avvenuto nel periodo dal 17 agosto 1995 al 31 ottobre 2000. Successivamente l'I.N.P.S. (informativa n. 478/200) ha introdotto un diverso criterio - ancorato al limite di reddito stabilito per il riconoscimento dell'assegno di invalidità al cieco civile totale dall'art.14-septies della legge 29 febbraio 1980 n.33 - anch'esso recepito dall'I.N.P.D.A.P. (deliberazione n.1421 dell'11 aprile 2001 ed informative n.34 dell'11 luglio 2001 e n.49 del 23 dicembre 2008). La giurisprudenza dal canto suo ha ritenuto la correttezza di tale prassi in considerazione della intrinseca razionalità insita nella determinazione (in terminis Corte di Cassazione - Sez. Lavoro- n.14996 del) di criteri

quantitativi certi come tali funzionali sia al conseguimento della certezza giuridica che della parità di trattamento e della tutela di valori costituzionali” (Sez. Calabria sent. 276/2012).

Con riguardo alla condizione della “vivenza a carico” si evidenzia ancora che la Suprema Corte ha precisato che il requisito presuppone il ricorrere in concreto di due distinte circostanze: a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla condizione di non autosufficienza economica del richiedente; b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. Le predette circostanze possono essere individuate in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite. In tale valutazione assumono particolare rilevanza la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa, ma anche la condizione di non autosufficienza economica.

Nel caso di specie si evidenzia, inoltre, che la non autosufficienza economica della ricorrente e la necessità per la stessa di fare ricorso al reddito del dante causa -che concorreva effettivamente e in maniera rilevante e continuativa anche al mantenimento della figlia- deriva anche dall'esiguità dell'assegno di assistenza quale invalido parziale pari a 286,20 € mensili per la ricorrente, (cfr. documentazione allegata alla memoria INPS).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti quale figlia orfana maggiorenne inabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a

quello del decesso del padre (1.7.2010).

Sui ratei pensionistici arretrati deve essere, altresì, riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto della ricorrente agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), giusta l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d'Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d'Appello n. 182/2003), le cui argomentazioni sono condivise da questo Giudice.

2. La tecnicità della materia e le complesse valutazioni intervenute rendono ragione della compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe, ACCOGLIE il ricorso e accerta il diritto della sig.ra (omissis) a percepire, a seguito della morte del genitore, sig. (omissis), la pensione di reversibilità con diritto a percepire i ratei pensionistici dal 1.7.2010; condanna l'INPS all'erogazione della pensione di reversibilità ed al pagamento dei ratei pensionistici arretrati, sui quali va riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto della ricorrente agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t.

relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.).

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 17.4.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti della ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.04.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)